

Citta' metropolitana di Torino  
Servizio risorse idriche

**D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. - D.D. n. 5894 del 21/12/2020 di Concessione di derivazione d'acqua a uso energetico dal canale di scarico dell'impianto idroelettrico esistente denominato "Malbec" a sua volta derivante dal T. Pellice in Comune di Bobbio Pellice assentita a Quinto S.r.l.**

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

**- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 5894 del 21/12/2020; Codice Univoco: TO-A-10706**

"Il Dirigente

(... *omissis* ...)

**DETERMINA**

- 1) di assentire alla Quinto S.r.l. - C.F./P.IVA 02325350011 - con sede legale in Torino, Via San Quintino n. 28, la concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico dallo scarico della centrale idroelettrica esistente denominata "Malbec" di proprietà della medesima Società, in Comune di Bobbio Pellice, in misura di una portata massima pari a 1800 l/s e di una portata media pari a 919 l/s, per produrre sul salto di metri 14,6 la potenza nominale media di 132 kW con una producibilità media annua stimata in 0,83 GWh, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
- 2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
- 3) di stabilire che la concessione rimane comunque subordinata, dal punto di vista della entità e del periodo del prelievo, nonché della durata, ai termini stabiliti nel provvedimento di concessione relativo alla derivazione dalla quale deriva (*n. pr. 65/35*);
- 4) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
- 5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente ed a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
- 6) di richiamare le prescrizioni e le indicazioni della citata D.D. n. 124 del 22/1/2020 e dei pareri/contributi acquisiti in sede istruttoria e richiamati in premessa, le quali, ove non risultassero superate sulla base degli esiti dell'istruttoria esperita, dovranno essere scrupolosamente rispettate dal concessionario nell'attuazione dell'iniziativa;
- 7) che il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare che l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale, eventualmente condotta per conto del concessionario o condotta nell'ambito dell'attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa, risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli specifici obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- 8) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9/8/1999 n. 22;
- 9) che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Esso potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo.

Il termine per il ricorso amministrativo, da proporsi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, è di giorni sessanta dalla data di notifica o di pubblicazione del presente provvedimento.

(... *omissis* ...)

### **Disciplinare di concessione sottoscritto in data 21/12/2020**

(... *omissis* ...)

#### **Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE**

La derivazione dovrà rispettare tutte le prescrizioni, condizioni e gli adempimenti inseriti nel provvedimento di Autorizzazione Unica di questa Amministrazione, nei relativi allegati e nei pareri o atti di assenso comunque denominati richiamati nello stesso.

Trattandosi di una subderivazione i quantitativi derivabili sono comunque subordinati alla disponibilità idrica presente allo scarico dell'impianto "Malbec". Qualora per effetto della variazione dei quantitativi concessi alla derivazione principale (*n. pr. 65/35*) dal T. Pellice a seguito di possibile rinnovo della concessione, revisione per effetto della variazione delle portate di DMV o di deflusso ecologico ovvero conseguenti a qualsiasi altro provvedimento amministrativo in applicazioni di norme vigenti o future o strumenti di pianificazione (ad es. PTA e PdGPo), oppure il quantitativo non sia più disponibile per effetto della decadenza o revoca della stessa concessione principale, il concessionario non potrà vantare alcun diritto o richiesta di risarcimento dei danni, fatta salva la corrispondente riduzione del canone di concessione. In nessun caso l'esercizio del nuovo impianto o eventuali suoi malfunzionamenti o fermi impianto potranno mettere a rischio la stabilità e la sicurezza del sito e delle infrastrutture viarie e di difesa idraulica ivi presenti. Durante l'esecuzione degli interventi e durante la fase di esercizio dell'impianto non dovrà essere causata alcuna turbativa del buon regime idraulico del T. Pellice e tutti i movimenti di terreno dovranno essere limitati allo stretto necessario tenendo in preminente considerazione, in qualsiasi fase e circostanza, la stabilità del sito e il buon regime delle acque. I materiali di risulta degli scavi non riutilizzati *in situ* in nessun modo potranno interessare alvei e incisioni di rii presenti nell'area. Il concessionario è inoltre tenuto alla messa in atto di tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo sia della sponde del T. Pellice, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione da parte delle Autorità competenti.

L'uso potabile delle acque è sempre prioritario e non verranno indennizzati al titolare dell'uso energetico eventuali riduzioni delle disponibilità idriche derivanti da future necessità idropotabili o conseguenti a possibili aggiornamenti del quadro normativo/pianificatorio di riferimento: in tal senso resta fatta salva la facoltà in capo all'Autorità competente di disporre, ove ritenuto necessario, eventuali limitazioni temporali o quantitative al presente prelievo.

Il concessionario si impegna inoltre a posizionare presso l'edificio di centrale un display indicatore di potenza prodotta e portata derivata visibile agevolmente dall'esterno.

Tutti i rifiuti eventualmente tratti dalle opere di adduzione dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente.

Ai sensi della L.R. 9/8/1999 n. 22, entro la data di ultimazione dei lavori, il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera (*TO-A-10706*). Il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente. Inoltre il titolare ha l'obbligo, a pena di inammissibilità delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare il codice assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi all'opera di captazione.

#### Art. 10 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Trattandosi di prelievo dal canale di scarico della centrale denominata "Malbec" non risulta soggetto agli obblighi di rilascio del deflusso minimo vitale.

#### Art. 11 - GARANZIE A TUTELA DELL'ITTIOFAUNA

La tipologia di derivazione non richiede la realizzazione di un manufatto per la risalita dell'ittiofauna. Tutti gli interventi da eseguirsi in alveo dovranno rispettare i periodi riproduttivi della fauna ittica e dovranno essere condotti secondo i dispositivi contenuti nella D.G.R. n. 72-13725 del 29/3/2010 come modificata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/5/2011, limitando il più possibile gli impatti.

(... *omissis* ...)"